



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2009, proposto da:  
Comune di Massafra, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Scaligina, con  
domicilio eletto presso Nardelli Studio in Roma, via Tito Labieno N.8;

***contro***

Soget S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio  
eletto presso Luigi Amerigo Bottai in Roma, via Jacopo Da Ponte N.45;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I  
n. 03067/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  
RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soget S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati Casertano, su delega dell' avv. Della Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

SOGET s.p.a. (Società Gestione Entrate e Tributi) era dal 1995 il concessionario della riscossione per la provincia di Taranto, individuato dal Ministero delle finanze secondo le procedure comparative di cui al DPR n. 43 del 1988 e all'uopo scelto dal Comune di Massafra. Tale concessione è stata oggetto di proroga legale per due volte, in particolare sino al 31 dicembre 2006, per effetto di due successivi interventi normativi (d.lgs. n. 112 del 1999 e legge n. 311 del 2004); data poi anticipata al 30 settembre 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 38, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005.

Al momento dell'entrata in vigore della riforma la stessa società gestiva in particolare, per il comune di Massafra, la riscossione della TARSU e dell'ICI, nonché altre entrate su richiesta del comune stesso. Non era invece espressamente prevista la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che per il predetto comune risultavano affidate allo studio legale tributario Saltalamacchia-Coviello.

Con l'entrata in vigore della riforma si è assistito in questo caso al richiamato scorporo aziendale. Dunque, un lato dell'azienda è confluita in Equitalia s.p.a. mentre il ramo fiscalità locale (c.d. beneficiaria, che continua ad essere denominata SOGET) ha continuato a gestire, anche dopo il 31 dicembre 2006 e a tutt'oggi le attività di riscossione tributi prima assegnate alla società madre (ICI, TARSU ed entrate su richiesta).

Ciò premesso, con la delibera impugnata del 14 gennaio 2008 il Comune di Massafra, nel revocare l'affidamento allo studio legale suddetto, decideva di

affidare in via diretta ad Equitalia Servizi, per il tramite dell'agente di riscossione territorialmente competente, Equitalia Pragma, il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative pecuniarie non oblate in favore del Comune.

Il provvedimento in oggetto stabilisce in sintesi che:

l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative era attribuito, sino alla data del provvedimento stesso, allo studio legale-tributario Saltalamacchia-Coviello, ma che per alcune illegittimità (non meglio precisate) si è ritenuto di revocare tale affidamento;

per la riscossione delle predette sanzioni, in base al combinato disposto del d.lgs. n. 295 del 1992 (codice della strada) e della legge n. 689 del 1981 è previsto quale unico strumento il ruolo;

ora, poiché tale mezzo è unicamente affidato – a seguito della riforma del 2005 – ad Equitalia s.p.a., si rende necessario affidare in via diretta a tale società la riscossione delle sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada;

l'affidamento diretto sarebbe altresì consentito in base all'art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999.

La SOGET s.p.a. (ossia la società beneficiaria del ramo fiscalità locale) interponeva dunque ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, che, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame con riferimento all'obbligo per il comune di procedere all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada.

Il Comune di Massacra ha interposto appello.

Si è costituita la Soget che ha eccepito l'inammissibilità e irricevibilità del gravame e ha concluso nel merito per la sua infondatezza.

DIRITTO

Rileva la Sezione come non sia necessario esaminare le questioni preliminari, attesa l'evidente infondatezza nel merito del gravame.

Sostiene l'appellante Comune che solo dopo il 31 dicembre 2010, cioè allo scadere del c.d. periodo transitorio in materia di riscossione, l'attività potrà essere affidata a seguito e a mezzo di gara ad evidenza pubblica.

Nel periodo antecedente, secondo la prospettazione del Comune, non vi sarebbe alcun obbligo di effettuare una procedura di gara con l'effetto di legittimare l'affidamento diretto.

Così non è.

La riscossione di diritti, sanzioni e di ogni altra entrata e credito dello Stato e degli enti pubblici rientra nell'ambito di attività per le quali la normazione primaria (art. 1 c. 1 lettera c) della legge 4 ottobre 1986, n. 657) individua la concessione come strumento di affidamento ai singoli gestori.

Versandosi nell'ambito delle concessioni servizio, deve ritenersi applicabile l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivo alla normativa recata nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 come convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248 e comunque non in contrasto con la disciplina ivi recata.

Giova, infatti rammentare che Riscossione S.p.a può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica (come si legge nel comma 4, lettera b sub 1 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 103 del 2005).

L'articolo 30 del codice dei contratti pubblici al c. 3 ha poi statuito: "La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo

riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”

Ora è evidente che sia con riferimento alla normativa di settore del 2005 sia con riguardo alla disciplina generale dei contratti pubblici, la concessione del servizio di riscossione per le entrate patrimoniali diverse da quelle tributarie deve avvenire per il tramite di gara quanto meno informale.

Ne consegue il pieno fondamento delle osservazioni svolte in proposito dal Giudice di prime cure.

Sembra equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato – Sezione quinta respinge l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Calogero Piscitello, Presidente

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione